



## AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

**Roma, 11 gennaio 2017.** Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rinnovato l’Autorizzazione generale (*Autorizzazione n. 4 del 15 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016*) **per il trattamento dei dati sensibili dei clienti da parte dei liberi professionisti**, nell’ambito dello svolgimento delle loro attività; il provvedimento pertanto non riguarda i Collegi ma bensì le persone fisiche (*o giuridiche, nel solo caso delle “società professionali”*) degli iscritti negli Albi professionali.

L’Autorizzazione n. 4/2016 ha efficacia dal 1 gennaio 2017 sino al 24 maggio 2018 (*quando entrerà in vigore il diverso Regolamento UE n. 679/2016*), ed è la continuazione della precedente autorizzazione, di identica efficacia n. 4/1999.

Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (*cioè il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il quale prevede che i “dati sensibili” possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante*), poter disporre di una “Autorizzazione generale” dà il grande vantaggio ai soggetti titolari dei trattamenti dei dati (*nel caso di specie i liberi professionisti*) di evitare di dover richiedere espresse e singole autorizzazioni alla Autorità, qualora il loro trattamento sia conforme alle prescrizioni contenute nel Provvedimento.

L’Autorizzazione n. 4 riguarda espressamente *-come detto-* il trattamento dei dati sensibili relativi ai clienti, da parte dei liberi professionisti nell’ambito dello svolgimento della loro attività professionale di assistenza e consulenza e può essere effettuato solo ai fini dell’espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il professionista può svolgere in base alla legge professionale.

[Scarica l’Autorizzazione n. 4 del Garante per la Protezione dei Dati Personali](#)